

## CONTENZIOSO

---

### ***Principio dell'antieconomicità ed applicabilità al sistema Iva***

di **Luigi Ferrajoli**

In una recente pronuncia della **Commissione tributaria Provinciale di Bari**, la **sentenza n. 2500 del 24/10/2014** i Giudici di merito hanno richiamato il principio espresso dalla Corte di Giustizia Europea nella **pronuncia del 20/01/2005** relativa alla **causa C-412/03** secondo il quale non è possibile applicare direttamente ed automaticamente i principi espressi in tema di imposizione diretta, con riguardo al tema dell'**antieconomicità**, all'interno dell'Iva.

La questione sottoposta al Giudice pugliese riguardava l'accertamento con **metodo induttivo** condotto ai sensi dell'**art. 39, comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 600/1973** nei confronti della titolare di una **ditta individuale** esercente l'attività di commercio al dettaglio di articoli casalinghi, cristalleria e vasellame.

La ripresa, riguardante, sotto il profilo delle imposte dirette, l'**accertamento di ricavi** asseritamente non contabilizzati ai sensi dell'**art. 85 del Tuir**, veniva dall'Agenzia trasposta sul piano Iva con la contestazione di omessa fatturazione e dichiarazione di **operazioni attive ex art. 1 del d.P.R. n. 633/1972** e la conseguente **ripresa a tassazione** di una maggiore imposta suppostamente ricevuta a titolo di rivalsa e non versata.

La Commissione di merito ha ribadito la legittimità della **presunzione** invocata dall'Ufficio, secondo la quale l'**irragionevolezza economica** del comportamento del contribuente che, per esempio, affermi per più anni di avere conseguito esclusivamente **perdite** o di aver sostenuto **costi sproporzionati** ai ricavi, rappresenta **un fatto sintomatico** di possibili violazioni all'obbligo della dichiarazione (v. Cass., sentenze nn. 1821/01, 1645/01, 6337/02, 7487/02, 7680/02, 14428/05, 20422/05), perché, non essendo **conforme a logica** ed a esperienza impostare o **proseguire l'attività** secondo criteri o malgrado **risultati poco vantaggiosi** o addirittura dannosi, la circostanza autorizza a presumere che l'interessato abbia, in realtà, incassato più di quanto indicato nella **denuncia dei redditi**.

Il Collegio, inoltre, ha attribuito al contribuente l'onere probatorio di fornire **giustificazioni** tali da superare le **presunzioni** valorizzate dall'Amministrazione e, non ritenendole sussistenti nel caso sottoposto al suo esame, ha confermato la pretesa quanto alle **imposte dirette**.

La CTP di Bari ha statuito diversamente con riferimento **all'imposta sul valore aggiunto**, nell'ambito della quale, ribadendo l'ormai costante orientamento della Corte di Cassazione che in recenti pronunce ha più volte mostrato di aderire al **principio comunitario** (v. Cass. Sez. V, **sentenza n. 22130/13**, **sentenza n. 12502/14** e **sentenza 14703/14**) secondo cui prevale il **principio di neutralità** dell'imposta che si esprime attraverso il riconoscimento ad ogni

fornitore o prestatore di servizio che ha corrisposto l'Iva per l'acquisto di beni o servizi di detrarre la stessa relativa ai costi sostenuti con **il meccanismo della detrazione**.

Il suddetto composito **meccanismo di rivalsa e di detrazione** fa sì che l'Erario non subisca alcun danno in caso di regolare indicazione dell'Iva nei vari passaggi che caratterizzano la **cessione del bene** o del servizio. D'altronde, il regime delle detrazioni mira a sgravare interamente l'imprenditore **dall'onere dell'Iva dovuta o pagata** nell'ambito di tutte le sue **attività economiche** (V. **Corte Giust. 6 dicembre 2012, causa C-285/11**).

In perfetta aderenza ai dettami della **Corte Europea** la Commissione di merito ha affermato: *“la circostanza che **un'operazione economica** sia effettuata ad un **prezzo superiore od inferiore al prezzo normale** di mercato è irrilevante”* precisando come: *“in situazioni normali non sia consentito all'amministrazione di **rideterminare** il valore delle prestazioni e dei servizi acquistati dall'imprenditore escludendo il **diritto a detrazione** per le ipotesi in cui **il valore dei beni e servizi** sia ritenuto antieconomico e dunque diverso da quello da considerare normale o comunque sia tale da produrre un **risultato antieconomico**. Tale verifica l'amministrazione potrà solamente fare allorché la riscontrata **antieconomicità** rilevi quale indizio di non **verità della fattura**, nel senso di non verità dell'operazione, oppure di non verità del prezzo o, ancora, di non esistenza dell'inerenza e cioè della **destinazione del bene** o del servizio acquistati ad essere utilizzati per operazioni assoggettate ad Iva”*.

La sentenza ha concluso attribuendo all'Agenzia delle entrate **l'onere di dimostrare** che la riscontrata **antieconomicità**, valevole come **presunzione** ai fini della rettifica delle imposte dirette e regredita a **mero indizio** ai fini delle rettifiche IVA, sia indice di una **omessa o sottofatturazione** delle operazioni attive, rendendosi necessario da parte dell'Ufficio procedente l'ulteriore verifica circa la **non veridicità delle operazioni** e, dunque, **del prezzo** di cui alle contestate fatture.